

DISCIPLINARE DEL MERCATO DENOMINATO “MERCATO AGRICOLO DI CAMISANO VICENTINO”**Premessa**

Il mercato agricolo di Camisano Vicentino, è attuato in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007 in attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, perseguendo la finalità di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio, in quanto offerti direttamente dalle aziende di produzione (cosiddetti prodotti a “km 0”), anche al fine del contenimento dei prezzi abolendo i passaggi intermedi delle merci tra produttore e consumatore (cosiddetta “filiera corta”).

Articolo 1**Finalità**

Il presente disciplinare intende fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito elencati:

1. Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
2. Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2**Caratteristiche**

Il mercato dei produttori agricoli è istituito dal Comune ed ha le seguenti caratteristiche:

3. L'organizzazione e la gestione del mercato è affidata all'ufficio commercio ed attività produttive del Comune con la collaborazione della Polizia Locale, ai quali compete la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare, secondo le proprie competenze.
4. Luogo di svolgimento: via Fogazzaro (area parcheggio), largo G. Forestan, via Marconi, via Cà Alta, piazza del Vicariato Civile.
5. Frequenza e giornata di svolgimento: il mercato, a cadenza settimanale, si tiene in concomitanza con il mercato tradizionale della domenica mattina, nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 13.00, con orario di occupazione complessiva dalle 6.00 alle 15.00 comprese le operazioni di allestimento e sgombero.
6. Le giornate di sospensione del mercato (sia agricolo che tradizionale) sono stabilite annualmente con provvedimento di giunta comunale, entro il 30 settembre dell'anno precedente.
7. Numero posteggi: 25 con dimensioni pari a mq 9 (m 3x3) o 12 (m 6x2) o 18 (m 6x3) ciascuno.
8. I prodotti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione con prodotto base di produzione aziendale, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - provenire dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, nel rispetto della prevalenza di riferita alle attività di cui all'art. 2135 del c.c. e della naturale stagionalità degli stessi;
 - essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel mercato agricolo è soggetta alle limitazioni diversificate secondo le strutture utilizzate;
 - essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine, in relazione al Comune di provenienza.

Articolo 3

Soggetti ammessi

1. Il mercato è riservato agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori, che pongono in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27.12.2006, n. 296 aventi sede nel territorio della Regione Veneto.
I soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228.
2. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
Condizioni generali:
 - a. vendita nel mercato di prodotti agricoli di diretta produzione aziendale, anche sotto forma di trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - b. accettazione integrale dei controlli preventivi e periodici operati dalle autorità competenti presso l'area di vendita al mercato;Condizioni di territorialità:
 - c. ubicazione dell'azienda e dei terreni nella provincia di Vicenza, con priorità alle imprese ubicate ad una minor distanza dal Comune di Camisano Vicentino;
 - d. in via subordinata, ubicazione dell'azienda e dei terreni nella Regione Veneto, con priorità alle imprese ubicate ad una minor distanza dalla provincia di Vicenza;Condizioni inerenti i prodotti:
 - e. assicurare la più ampia gamma di prodotto, privilegiando nelle assegnazioni la partecipazione di aziende con prodotti non già presenti nelle gamme di vendita;Condizioni specifiche:
 - f. il soggetto gestore potrà dare preferenza alle aziende agricole che hanno già partecipato alla sperimentazione avviata con il "Progetto 3A" a partire dal 2005 (deliberazioni di Giunta comunale n. 41/2005, n. 140/2014, n. 260/2015 e successivi atti).
3. L'imprenditore agricolo, per partecipare al mercato, dovrà presentare al soggetto organizzatore, domanda con le modalità e nei termini stabiliti, contenente l'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, la provenienza e la stagionalità dei prodotti offerti, l'accettazione ai controlli, sia sull'azienda che sui prodotti, nonché l'esplicita dichiarazione di accettazione del presente disciplinare; alla domanda dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti posti in vendita con la relativa stagionalità. L'azienda è tenuta ad aggiornare l'elenco dei prodotti posti in vendita, a seguito di variazione o, in ogni caso, la periodicità prevista dall'Ente gestore.
4. L'operatore che partecipa al mercato è tenuto a presentare preventiva comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 228/2001.
5. Ogni azienda non può ottenere l'assegnazione di più di un posteggio.
6. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:
 - a. aventi sede nel territorio comunale;
 - b. che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato;
 - c. che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
 - d. che pongano in vendita prodotti biologici;
 - e. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 4

Assegnazione dei posteggi

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune assegnerà i posteggi mediante pubblicazione di idoneo bando di assegnazione, definendo altresì i criteri e le priorità nella valutazione delle domande pervenute e durata delle concessioni.

2. Nel caso di gestione tramite altro soggetto in convenzione, l'assegnazione avverrà in base a criteri che saranno fissati con successivo provvedimento.
3. La concessione del posteggio viene rilasciata dal Responsabile dell'area Affari generali e Servizi Demografici agli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda di partecipazione al bando e siano utilmente in graduatoria a norma del presente.
4. La concessione del posteggio ha durata triennale.
5. Gli imprenditori agricoli, attraverso le domande di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di "comunicazione" previsto dall'art. 4 comma 4 del decreto legislativo n. 228/2001.
6. L'assegnazione della piazzola di vendita, presso il mercato agricolo di Camisano Vicentino, non costituisce "titolarità" del medesimo e, l'azienda agricola potrà essere esclusa o temporaneamente sospesa dalla partecipazione al mercato qualora agisse in difformità a quanto previsto dal presente disciplinare ed in particolare, dal successivo articolo 8.

Articolo 5

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita al pubblico. Non è consentito l'accesso degli operatori dopo l'inizio dell'orario di vendita, né lo sgombero del posteggio prima dell'orario di chiusura previsto, se non per intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al soggetto gestore del mercato.
2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati dentro lo spazio delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre mezzo metro dalla verticale del limite d'allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia ai passanti e da non precludere la visuale degli altri posteggi e degli eventuali negozi adiacenti.
5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal gestore del servizio.
7. L'operatore deve rispettare eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
8. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi d'arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
9. Con l'uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, in particolare nessuna responsabilità può essere imputata al soggetto gestore e/o all'Amministrazione comunale.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire idonea attestazione della comunicazione di cui al D. Lgs. 228/2001 su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
11. Al fine di garantire la qualità del decoro urbano, i gazebo e le strutture utilizzate nell'ambito del mercato agricolo dovranno essere in buone condizioni.

Articolo 6

Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

2. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella sopraccitata Ordinanza del Ministero della Sanità e nell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
3. Il negozio mobile, con il quale è esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002. All'interno del negozio mobile, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.
4. I banchi, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere i piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore ad un metro;
 - c) avere i banchi d'esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere in ogni modo mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
6. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento a reti di distribuzione dell'energia elettrica e d'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Articolo 7

Criteri per la trasparenza dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello conforme alle norme vigenti.
2. L'etichettatura e/o i cartellini di vendita d'ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, che riporti informazioni utili al consumatore, sia sul prezzo applicato che sul luogo di origine dei prodotti.
3. L'azienda dovrà esporre, in evidenza per il consumatore, un cartello con la denominazione ed il luogo della sede aziendale.

Articolo 8

Sanzioni e controlli

1. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate dal presente disciplinare, nonché con la normativa di riferimento in materia, saranno esclusi dalla partecipazione al mercato.
2. Ai produttori, nel caso in cui sia riscontrato:
 - a) che pongono in vendita prodotti non di diretta ed esclusiva produzione aziendale, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione con prodotto base di diretta produzione aziendale;
 - b) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio;
 - d) la reiterata mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello con l'indicazione della varietà e della provenienza;
 - e) che si oppongono o non consentono lo svolgimento delle operazioni di controllo dei prodotti posti in vendita;

per i casi a) ed e): viene applicata una **sospensione** da una a quattro giornate dalla partecipazione al mercato, con diffida a reiterare la violazione; in caso di reiterazione della medesima violazione, anche in annualità diverse, i soggetti sono **esclusi** definitivamente dalla partecipazione al mercato;

per i casi b), c) e d): viene notificata una **diffida** e, in caso di recidiva anche in annualità diverse, sarà applicata la **sospensione** dalla partecipazione al mercato da una a quattro giornate; in caso di reiterazione,

anche in annualità diverse, della medesima violazione posta a causa della sospensione, l'azienda verrà **esclusa** dalla partecipazione al mercato.

3. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo ed alla Polizia Locale di effettuare le verifiche "preventive" e "periodiche" presso le postazioni di vendita al mercato agricolo, nella propria azienda agricola, nei magazzini, nei fondi rustici, sulle effettive produzioni e rispettive quantità, l'accesso agli atti documentali utili alla verifica delle potenzialità produttive, ed inoltre, sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 9

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

1. E' consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le operazioni di carico, scarico merci e, qualora corrispondente di dimensioni compatibili con le misure del posteggio concesso, lo stazionamento per l'intero orario di esercizio attività.
2. Gli operatori dovranno inoltre:
 - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
 - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabiliti dal regolamento comunale;
 - provvedere al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) nei termini fissati dagli organi comunali competenti.

Articolo 10

Funzionamento del mercato ed obblighi del soggetto gestore in caso di gestione mediante convenzione

1. La gestione del mercato settimanale di vendita diretta di prodotti agricoli "Mercato Agricolo di Camisano Vicentino" può essere affidata ad Associazione di categoria rappresentativa dei produttori agricoli o a loro consorzio o ad associazione di produttori appositamente costituita, purché patrocinata da una associazione di categoria a garanzia della qualità dell'offerta, tramite apposita convenzione, con concessione dell'area pubblica.
2. Il soggetto gestore del mercato assicura l'erogazione dei servizi di mercato ed è interlocutore del Comune per l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.
3. Il soggetto è addetto al controllo del mercato, per quanto di competenza, annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro, reso a disposizione su richiesta dell'amministrazione comunale e degli organi di vigilanza, e segnala al Comune o agli organi di vigilanza ogni anomali o violazione riscontrata.

Articolo 11

Norma finale

1. In caso di indisponibilità dell'area per il contestuale svolgimento di iniziative promosse dal Comune o comunque autorizzate dallo stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere il mercato ovvero di concordare lo spostamento in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata, comunicando l'indisponibilità con almeno 20 giorni di anticipo.
2. Per quanto non esplicitato si rimanda al Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche (Legge regionale n. 10/2001) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 110 in data 9 dicembre 2010.